



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 15

29/04/2024

INDICE ARGOMENTI:

- CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO cd. PNRR-QUATER.
- PAGAMENTI IN ARRIVO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.
- RIAPERTURA PORTALE CERTIFICAZIONE INDENNITÀ AMMINISTRATORI 2022.
- EMENDAMENTO PROROGA TARI.
- TARI: GLI AUMENTI PREVISTI E LE COMPONENTI PEREQUATIVE NEL 2024.
- STRAORDINARIO ELETTORALE ALLE COMUNALI PER LE ELEVATE QUALIFICAZIONI.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

“TRAINING ON THE JOB”

DI CHE COSA SI TRATTA?

Chiunque si occupi di formazione sa che **il metodo più efficace per trasferire competenze operative**, fruibili in tempi rapidi, spesso è l'affiancamento sul campo, meglio se frontale e possibilmente in rapporto uno a uno.

Questa metodologia, svolta **direttamente sul posto di lavoro**, consente all'operatore di acquisire, da subito, nuove competenze osservando e, soprattutto, provando e mettendo in pratica ciò che via via apprende.

La formazione **“training on the job”**, dunque, consente di **insegnare all'operatore il modo corretto di svolgere la propria mansione**, mentre la sta svolgendo, sotto la supervisione di un formatore esperto e qualificato.

Affinché risulti efficace, infatti, occorre che **il formatore** sia in possesso non solo delle **competenze tecniche**, ma anche delle **soft skills** necessarie per supportare l'inserimento e lo sviluppo dell'operatore.

COSA E' IN GRADO DI OFFRIRE MACPAL

MACPAL, e' in grado di offrire questo tipo di servizio agli Enti, **forti di un'esperienza consolidata e centrata sul “FARE”** che da anni mettono al servizio della loro storica clientela, sempre in crescita.

Particolarmente indicata per **inserire neoassunti nel contesto lavorativo**, la formazione “training on the job” permette un **ottimale apprendimento delle mansioni assegnate** a chiunque scelga di avvalersene, con risultati certi in termini di **efficacia e rapidità di raggiungimento dei risultati attesi**.

I percorsi che possono essere attivati per affrontare le necessità degli Enti sono DUE e presentano caratteristiche differenti e, volendo, complementari:

- **Percorso “Training on the Job – Innovazione Digitale”**

I fondi del PNRR digitale hanno dato agli Enti Locali la possibilità di attingere a nuove risorse per affrontare e superare il problema della cronica mancanza di personale qualificato che, specie nelle realtà minori spesso impedisce di avviare processi innovativi interni.



Macpal, con le sue competenze digitali, calate nel contesto delle amministrazioni pubbliche, può affiancare “on the Job” il personale dell’Ente e formarlo efficacemente, seguendolo passo a passo, sui temi:

- Albo pretorio on line;
- Carta d'identità elettronica;
- Carta nazionale dei servizi;
- Dematerializzazione;
- Open data;
- Posta elettronica certificata;
- Protocollo informatico;
- Firma digitale;
- PagoPa;
- Creazione documenti accessibili;
- Migrazione di documenti su Cloud;

A discrezione e su richiesta dell’Ente **il percorso formativo in materia di innovazione e crescita digitale** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all’organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell’Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

- **Percorso “Training on the Job – Competenze generali e specifiche”**

Macpal, forte delle proprie competenze interne in varie materie di sicuro interesse per gli Enti Locali, propone anche un percorso di base per quel personale che abbia necessità di raggiungere competenze, a vario livello, nei settori:

- **Contabilità:**
 - regolarizzazione provvisori entrata/spesa;
 - registrazione e rifiuto/liquidazione di fatture e parcelle
 - verifiche di cassa;
 - salvaguardia degli equilibri;
 - bilancio di previsione;
 - variazioni di bilancio e/o peg;
 - riaccertamento residui;
 - rendiconto;
 - questionari del revisore.



- **Finanziario, Ragioneria:**

- conteggio IVA mensile;
- emissione dei mandati di pagamento;
- gestione dell'iva commerciale.

- **Personale:**

- elaborazione stipendi;
- caricamento delle variabili;
- caricamento degli elaborati in contabilità;
- trasmissione F24.

A discrezione e su richiesta dell'Ente il **percorso formativo volto ad acquisire competenze generali e specifiche** potrà essere personalizzato e incentrato sui temi maggiormente utili ai partecipanti e all'organizzazione.

Tale formazione, secondo le esigenze dell'Ente, si svolgerà con affiancamento, in presenza o a distanza, attraverso collegamenti di controllo pc da remoto (Supremo) e si chiuderà con una **valutazione finale di efficacia** e con il rilascio di **attestazioni** di partecipazione con profitto e di acquisizione di competenze per i partecipanti.

CHI CONTATTARE

Macpal è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di programmi di formazione personalizzati e calati nello specifico contesto dell'Ente.

Per contatti
Tel. **0173 799526**
info@macpalservizi.it



IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO cd. PNRR-QUATER.

Nella seduta di martedì 23 aprile, l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". È ovviamente necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

Questa legge si inserisce in un **contesto normativo molto complesso**: basti citare ad esempio la Legge 178/2000, il D.M. 11.10.2021 ed i Decreti-legge 59/2021; 77/2021; 80/2021; 152/2021; 36/2022; 13/2023, oltre alle numerose Circolari R.G.S. come la 33/2021, 4/2022, 6/2022, 27/2022, 20/2022, 19/2023, 27/2023, 2/2024, 13/2024, 17/2024.

Segnaliamo numerose **novità per gli enti locali** in quanto il provvedimento interviene su alcuni aspetti in materia di PNRR, tra i quali:

- il finanziamento ed il definanziamento di opere;
- la contabilità;
- gli anticipi di liquidità;
- il mantenimento delle assunzioni PNRR a tempo determinato per tutti i progetti;
- l'avvio d'urgenza dei lavori nelle more della verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatrici;
- i termini accelerati per le procedure negoziate.

Per quanto riguarda la rendicontazione sarà **ancora utilizzata la piattaforma REGIS**, prevedendo modalità semplificate per i progetti fuoriusciti dal PNRR, ad iniziare dalle piccole e medie opere.

Su prossime Informative analizzeremo nel dettaglio le principali norme di interesse per gli enti locali.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

PAGAMENTI IN ARRIVO DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

Fondi piccole opere.

Il Ministero dell'Interno comunica che il Dipartimento - Direzione Centrale per la Finanza Locale - in data 24 aprile 2024 ha provveduto ad **erogare** a titolo di acconto e/o saldo del **contributo per le Piccole Opere** sulla base delle verifiche effettuate sul sistema REGIS alla luce delle disposizioni contenute dall'articolo 33 del Decreto-legge 02/032024, n.19, per un totale complessivo di oltre 109 milioni di euro.

Sarà possibile prendere visione del dettaglio dei pagamenti effettuati, suddivisi per Provincia e con evidenza dei singoli CUP, nel corso della prossima settimana; il comunicato fa presente che le erogazioni relative all'anno 2021 saranno disposte appena acquisite le necessarie disponibilità di cassa.

Fondi aree interne.

Il Ministero dell'Interno comunica che le risorse finanziarie di cui al Fondo previsto dall'articolo 30-ter, comma 6, del Decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n.58 "*Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi*", **relative all'anno 2022** e ripartite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14/12/2023 (*Allegato A*), sono state **erogate** con decreto dirigenziale del 19/04/2024.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

**RIAPERTURA PORTALE
AMMINISTRATORI 2022.**

CERTIFICAZIONE

INDENNITÀ

Il Ministero dell'Interno comunica che si è provveduto a riaprire la procedura telematica relativa al certificato già presentato circa l'utilizzo del **contributo per incremento indennità degli amministratori locali anno 2022.**

Tale procedura utilizzabile dai Comuni ancora inadempienti potrà essere utilizzata anche per integrare o modificare i dati già inseriti; a tale proposito viene evidenziato che:

- l'integrazione o la modifica del certificato deve avvenire con l'annullamento e la sostituzione del vecchio certificato con il nuovo;
- il certificato va compilato a cura del Responsabile del Servizio Finanziario con l'indicazione degli importi del contributo effettivamente utilizzati;
- negli appositi spazi presenti al passo due della certificazione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi delle quietanze di tesoreria. L'inserimento di un importo non corrispondente all'ammontare della somma da quietanzare comporta la segnalazione di un errore che però non preclude la possibilità di concludere la procedura;
- nel caso in cui la somma da riversare sia uguale a zero non viene richiesto l'inserimento degli estremi della quietanza;

in caso di mancata trasmissione del certificato **non sarà possibile procedere all'assegnazione delle risorse per l'anno 2023.**

La procedura per l'acquisizione dei certificati sarà fruibile inderogabilmente **fino al 15 maggio 2024.**

Servizio fornito su richiesta da MACPAL S.r.l.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

EMENDAMENTO PROROGA TARI.

L'emendamento del Governo in materia di **proroga PEF Rifiuti, tariffe TARI e TARIP, regolamenti** correlati prevede all'articolo 7, dopo il comma 7:

"7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale."

Tale emendamento proposto in sede di Conversione in Legge del Decreto-legge 29/03/2024, n. 39, *cd. superbonus*, sposta dal 30 aprile al **30 giugno** la scadenza fissata dal legislatore per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari 2024, per venire incontro alle esigenze di molti Comuni.

La votazione per questo emendamento potrebbe avvenire proprio il 30 aprile ma se così non fosse i Comuni dovrebbero approvare le Tariffe TARI (con precedente adozione del Piano Finanziario e dell'eventuale modifica al regolamento) entro il 30 aprile perché un'**approvazione** (nei primi giorni di maggio) **prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della proroga al 30 giugno sarebbe illegittima.**





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

TARI: GLI AUMENTI PREVISTI E LE COMPONENTI PEREQUATIVE NEL 2024.

Con la deliberazione n. 386 del 3 agosto 2023 ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:

- la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati;
- i costi emersi a seguito di eventi eccezionali e calamitosi.

La nuova disciplina è **entrata in vigore dal 1° gennaio 2024** e coinvolge **direttamente tutti i contribuenti TARI** a livello nazionale: ARERA ha già stabilito la misura dell'esborso che ogni cittadino dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa Rifiuti, pari complessivamente ad **euro 1,60 per ciascuna utenza**.

La ratio della norma, che sta alla base di questa novità regolatoria, consiste nella necessità di ripartire gli oneri per le due differenti problematiche sull'ambito nazionale, attuando così una perequazione orizzontale.

Gli aumenti previsti per la TARI 2024.

Iniziamo a sottolineare quanto questo ulteriore costo possa incidere sugli incrementi tariffari, incrementi con cui i Comuni continuano a fare i conti ormai da molto tempo. Il 2024, infatti, sarà caratterizzato da almeno 3 fattispecie che incideranno sull'incremento delle tariffe TARI:

- In fase di predisposizione del PEF per il biennio 2024-2025, occorrerà innanzitutto tenere conto del fatto che la determinazione dei costi per il 2024 si fonda sui dati dell'anno a-2, dati che hanno scontato un netto incremento direttamente collegato alla dinamica inflazionistica.
- In secondo luogo, occorrerà prestare attenzione alla rivalutazione monetaria dei costi dell'anno a-2; proprio perché la base di calcolo è quella dei costi 2022 per l'anno 2024 e dei costi 2023 per l'anno 2025, occorrerà considerare un **tasso di incremento monetario del 4,5% per il 2023 e dell'8,8% per il 2024**.
- Infine, nel PEF 2024-2025 dovranno essere considerati gli **effetti dell'inflazione 2023** che, in fase di redazione del PEF 2022-2025 era stata posta pari a zero. Occorrerà quindi considerare l'effetto di una ulteriore componente a conguaglio determinata tra la differenza dei costi riconosciuti per il 2023 riportati nel PEF 2022-2025 e quelli rideterminati sulla base di un **tasso di rivalutazione per effetto dell'inflazione pari al 4,5%**.

WWW.MACPALSERVIZI.IT



Questioni irrisolte e difficoltà applicative.

Oltre agli aumenti ed alla complessità degli adempimenti di quest'anno, i Comuni dovranno fare i conti anche con le componenti perequative, ovvero con due nuove componenti TARI che determinano non pochi problemi interpretativi.

Emergono, dalla lettura della norma e dagli obblighi che ne discendono per i Comuni, alcuni aspetti riguardanti l'applicazione delle componenti perequative che qui di seguito andiamo ad analizzare. Due di queste componenti **necessitano di chiarimenti** essendo in molti casi già avviato il processo di produzione dei documenti di pagamento TARI per il 2024; i chiarimenti di maggior rilievo riguardano:

- 1) **l'applicazione delle componenti perequative sul "fatturato" o sul riscosso** della TARI o della tariffa corrispettiva;
- 2) la **definizione del concetto di "utenza"**;

Applicazione delle componenti sul fatturato/riscosso.

Si tratta del punto più controverso, in quanto ARERA ritiene che le due componenti debbano essere applicate sul "fatturato" e non sul riscosso. Così operando di riscontrano almeno due motivi di dissenso:

- I Comuni sarebbero **obbligati ad anticipare somme**, che peraltro dovrebbero trovare specifico appostamento nel bilancio comunale, dando così luogo ad una onerosa contabilità in relazione ai versamenti che pervengono nel tempo.
- Sotto il profilo ordinamentale, il Comune diventerebbe un "**obbligato in solido**", chiamato a riversare a proprie spese le quote non pagate dagli utenti (situazione che si verifica nel caso di crediti inesigibili). In questo contesto, la previsione di un'obbligazione solidale pare in contrasto con il disposto normativo in ragione delle diverse caratteristiche del servizio rifiuti che è strumentale al mantenimento dell'igiene urbana e fornisce un servizio alla collettività non riducibile alla componente rivolta a ciascuna singola utenza iscritta.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Dal tenore della norma (art. 2, comma 7, Legge 60/2022) si evince che la componente perequativa si aggiunge all'importo dovuto a titolo di Tari o tariffa corrispettiva, ed è quindi inequivocabilmente a carico dei soggetti passivi della Tari o degli utenti della tariffa corrispettiva. La previsione che la componente sia dovuta dai Comuni o dai gestori dei rifiuti in caso di mancato pagamento da parte del soggetto inciso per legge appare pertanto una estensione della previsione che non trova alcun fondamento giuridico nella norma istitutiva della componente in questione.

Analogamente, se così fosse, si dovrebbe agire per tutti i crediti da prelievo sui rifiuti che non si concretizzano nell'arco della contabilità relativa all'esercizio di fatturazione; il Comune dovrebbe sopperire con risorse proprie che, nel caso di crediti formalmente o sostanzialmente non esigibili, si configurerebbe come **una prestazione patrimoniale** imposta a carico del Comune per via regolatoria e in assenza di previsione normativa.

In definitiva si ritiene che **le quote perequative debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso** a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva, ma occorrerà **attendere una pronuncia** da parte di ARERA.

Concetto di utenza

Le nuove componenti perequative sono espresse in "in euro/utenza per anno", pertanto è sorto il dubbio su come operare nel caso in cui l'utente abbia una sola utenza attiva costituita da più di una singola unità immobiliare (come nel caso ricorrente dell'abitazione con pertinenze garage o cantine), costituite da immobili autonomamente accatastati.

Il dubbio nasce soprattutto con riferimento alla definizione di "utenza" prevista dalla delibera Arera n. 386/2023 in confronto con il D.M. 20 aprile 2017 (art. 2, comma 1, lett. c) che detta la seguente definizione di utenza: "*unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e **referibili**, a qualsiasi titolo, **ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un -utente-***".

Tale definizione di utenza porta dunque a ritenere che per utenza si debba intendere un "**punto di conferimento**", sicché nel caso di abitazione, con annesso pertinenze, si è in presenza di una sola utenza.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Evidenziamo due esempi:

- nel caso di un utente che abbia più utenze, come un'abitazione e relative pertinenze (*indipendentemente che siano accatastate autonomamente*) ed una casa a disposizione, dotata anch'essa di pertinenze, si è in presenza di due utenze, così come definite dal DM 20 aprile 2017, e quindi occorrerà applicare due componenti perequative, e non tante quanto sono le unità immobiliari autonomamente accatastate.
- Per quanto riguarda le utenze non domestiche si potrebbe presentare il caso che si verifica quando ad un'unica utenza, generalmente composta da una singola unità immobiliare, sono applicate più categorie tariffarie. Il caso tipico è quello delle attività industriali, per le quali la medesima utenza viene spaccettata per valorizzare le diverse destinazioni di parte dei locali, quali uffici, mense, magazzino, locali di lavorazione; l'utenza (ovvero, il punto di conferimento) è unica e quindi occorre applicare una sola componente perequativa.

Anche le considerazioni sopra esposte, con riferimento alle utenze domestiche e non domestiche, andrebbero chiaramente condivise da ARERA.

Frazionabilità per mesi

Le due componenti perequative sono espresse in "in euro/utenza per anno" e pertanto **devono ritenersi frazionabili**, al pari della Tari o della tariffa corrispettiva. Detto in altri termini, se un utente ha attiva un'utenza per sei mesi, le due componenti perequative devono essere applicate dividendole per due. La frazionabilità consegue alla previsione di applicare la misura della compente "**per anno e per utenza**". Quindi esiste la necessità di frazionarla, in modo che la medesima utenza sia soggetta all'importo annuo previsto per ogni singola utenza, e per ogni singola componente perequativa.

Le conclusioni risultano condivise da Arera.

Modalità di riscossione

Le due componenti perequative in commento sono istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto sono applicabili alle utenze attive nel 2024.

Questo implica che se il Comune nei primi mesi del 2024 invia degli avvisi (o in caso di tariffa corrispettiva, delle fatture) a conguaglio degli importi dovuti per il 2023, le due componenti perequative non devono essere applicate.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Sulla tempistica di riscossione la delibera ARERA non prevede delle scansioni prestabilite, ma sembra potersi desumere che le due componenti debbano essere richieste (o comunque computate) **entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.**

Pertanto, i Comuni potranno esigere l'intero importo con l'avviso/fattura con il quale è **richiesto in pagamento dopo il 1° dicembre** (data a partire dalla quale è possibile richiedere il dovuto con riferimento alle tariffe approvate per l'anno "a", in applicazione di quanto previsto dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019)

Conseguentemente, nel caso in cui l'importo della Tari o tariffa corrispettiva sia rateizzato nel corso dell'anno in due o più rate, il gestore della tariffa non è obbligato a frazionare le due componenti perequative, potendone chiedere l'integrale pagamento con l'ultima rata, purché questa sia emessa nell'anno "a".

Questa impostazione risulta condivisa da ARERA.

Impostazioni contabili nel bilancio.

Iniziamo con la precisazione che non è stata accettata da ARERA la proposta di promuovere l'istituzione di un codice tributo specifico per le componenti perequative, da utilizzare nel modello F/24, al pari di quanto avviene per il TEFA (componente provinciale della tariffa rifiuti), in quanto tale sistema faciliterebbe il riversamento di quanto riscosso e semplificherebbe di molto la gestione contabile delle componenti perequative.

In assenza di chiarimenti e considerando che **le componenti perequative non hanno natura tributaria**, l'imputazione a bilancio più corretta sembrerebbe essere:

- al Titolo III "Entrate extratributarie", tipologia 500.
- in spesa, il capitolo utilizzato per il trasferimento delle somme a C.S.E.A. (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) dovrebbe essere iscritto al Titolo I, macroaggregato "Trasferimenti correnti".

Tale impostazione, sufficiente per il solo anno 2024, dovrà poi essere integrata sui bilanci a partire dall'annualità 2025 al fine di prevedere il successivo riversamento di somme che CSEA riassegnerà ai comuni finalizzate al ristoro dei costi sostenuti dai gestori che avranno presentato specifica rendicontazione.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Un legittimo dubbio riguarda **l'eventuale applicazione dell'Iva** sulle componenti perequative ARERA in considerazione del fatto che le somme rendicontate dai gestori saranno soggette a Iva. Una soluzione che solleverebbe i Comuni dalla gestione anche di questo aspetto sarebbe quella di **qualificare il prelievo sul contribuente quale concorso alla costituzione dei Fondi**, presso CSEA, per far fronte rispettivamente ad eventi eccezionali o calamitosi e allo smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare.

In questo caso si potrebbe individuare il capitolo in entrata corrispondente alle componenti perequative al Titolo II "Trasferimenti correnti" in luogo del citato Titolo III.

Infine, evidenziamo che le componenti perequative di cui al presente articolo **non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**".





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

STRAORDINARIO ELETTORALE ALLE COMUNALI PER LE ELEVATE QUALIFICAZIONI.

Con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative nei Comuni ritorna il tema del **pagamento dello straordinario elettorale alle elevate qualificazioni**, chiarito dall'ennesimo parere ARAN del 12 aprile 2024 - n. 256 qui riportato:

In base alla nuova formulazione dell'art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 è possibile pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse?

Si evidenzia che l'art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse.

Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui "Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative"

Sostanzialmente il parere ribadisce che **ai titolari di elevata qualificazione può essere pagato solo lo straordinario elettorale che viene rimborsato da altre amministrazioni**, cioè dal Ministero dell'Interno, senza alcuna possibilità di riconoscerlo per le elezioni comunali. L'unica eccezione a questa regola riguarda il lavoro nel giorno di riposo settimanale.

Nel 2013, con i pareri RAL1559 e RAL1560, l'ARAN aveva già fornito indicazioni in proposito ma si ritorna sulla questione a causa dell'evoluzione del contratto nazionale.



CRONISTORIA.

- Le regole contenute nell'art. 39, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000, consentivano di liquidare lo straordinario elettorale alle posizioni organizzative a condizione che gli enti provvedessero ad acquisire le risorse per il loro finanziamento, secondo l'interpretazione dell'ARAN, da altre Amministrazioni.
- Alcuni Tribunali (*Vicenza, sentenza 223/2018, Pordenone, sentenza 40/2018 e Ravenna, sentenza 209/2018*), arrivando a conclusioni diametralmente opposte, hanno ritenuto che l'acquisizione delle risorse non necessariamente dovesse provenire dall'esterno ma che potesse trovare spazio anche nel bilancio dell'ente, come avviene per le elezioni amministrative comunali.
- Il CCNL 21 maggio 2018, all'art. 18, comma 2, lett. c), ha poi **specificato espressamente che le risorse devono essere acquisite dall'esterno e non possono essere finanziate dal comune**, confermato anche dal parere ARAN CFL139.

Il problema si è ripresentato col **CCNL 16 novembre 2022**, che riscrive le regole in materia di Elevate Qualificazioni e che, all'art. 20, comma 2, lett. c), conferma che spettano "*i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, co. 2, del CCNL del 14.9.2000*" ma omette la parte in cui si specifica che l'acquisizione delle risorse deve avvenire dai "*competenti soggetti istituzionali*".

Infine, l'ultimo parere ARAN CFL256 conferma le precedenti indicazioni.



RICORDIAMO

LA RILEVAZIONE PERMESSI EX L.104/92.

Ricordiamo che tale rilevazione ha lo scopo di creare una banca dati che contiene i dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei **permessi** (fino a tre giorni/mese) **per l'assistenza a persone disabili** o per sé stessi (se disabili) secondo quanto previsto dall'art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Dal 7 novembre è in esercizio la nuova Rilevazione Permessi L.104 /92. Precedentemente tale rilevazione veniva effettuata nella sezione originaria del portale Perla PA - il sistema PerlaPA 2017- dove vengono attualmente gestiti anche le rilevazioni GEDAP, GEPAS ed i Procedimenti Disciplinari;

Ora tale rilevazione deve essere gestita tramite

- il Punto Unico di Accesso (PUA) della Funzione Pubblica in cui si gestiscono già gli incarichi di Anagrafe delle Prestazioni per i dipendenti e per i Consulenti.

Gli utenti registrati sulla vecchia piattaforma dovranno effettuare una nuova registrazione nell'applicativo PUA individuando il Responsabile della Rilevazione ed il compilatore.

Si ricorda che la comunicazione dei dati per l'anno 2023 dovrà essere effettuata esclusivamente sulla nuova piattaforma. NON saranno presi in considerazione i dati eventualmente inseriti nella banca dati dismessa per l'anno 2023.

Dopo l'inserimento dei dati occorre inviare la dichiarazione finale, anche in caso di dichiarazione NEGATIVA **entro la scadenza del 31 marzo di ciascun anno**, relativamente ai dati dell'anno precedente

(N.B. per il 2024 la scadenza è il 30 aprile).



RICORDIAMO

TRASMISSIONI ALLA BDAP.

Evidenziamo l'obbligo previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli enti locali di trasmettere alla BDAP i dati relativi al **bilancio di previsione**, (*compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, aggregati secondo la struttura del piano dei conti integrato -art. 13 della legge n. 199/2009; artt. 4 e 18 del D.Lgs. 118/2011-*) ed al **rendiconto di gestione entro 30 giorni dall'approvazione.**

RICORDIAMO

Adempimenti entro Martedì 30 aprile:

INSERIMENTO IDENTIFICATIVI DI PROGETTO PNNR "PICCOLE OPERE".

I soggetti attuatori che non vi abbiano ancora provveduto sono tenuti ad **inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024**, a pena di revoca del contributo, per le "piccole opere" di cui all'art. 33 del D.L. 19/2024.

I Comuni beneficiari devono prestare attenzione nell'inserimento dei CUP all'interno delle PRATT disponibili a sistema per le diverse annualità in quanto, a seguito dell'inserimento, laddove vi sia l'esigenza di modificare la PRATT di riferimento, i rendiconti già caricati saranno in automatico eliminati (*art. 33 e 34 D.L. 19/2024; Comunicato DAIT del 18 marzo 2024*)



RICORDIAMO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTO TARI.

I comuni provvedono all'approvazione dei i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa Corrispettiva (*art. 3, comma 5-quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022 n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11 del D.L. 17/052022 n. 50*).

È possibile una proroga, solo per l'anno 2024, del termine di approvazione delle tariffe al 30 giugno.

DICHIARAZIONE ANNUALE MUD.

È possibile presentare, per via telematica, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) con **riferimento all'anno 2023**, in cui enti e imprese indicano la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito. Il modello da utilizzare è quello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023.

PUBBLICAZIONE DATI DELLA PERFORMANCE.

Il D.Lgs. 33/2013 art. 20 prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i **dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti**.

Inoltre, devono pubblicare i criteri definiti nei **sistemi di misurazione e valutazione della performance** per l'assegnazione del trattamento accessorio ed i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti (*art. 20 D.Lgs. 33/2013*).



RICORDIAMO

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.

I soggetti passivi IVA presentano la dichiarazione IVA tra il 1° febbraio ed il 30 aprile relativamente all'imposta dovuta per l'anno solare 2023 (art. 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322).

Per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 euro, la dichiarazione deve recare il visto di conformità (art. 10 D.L. n. 78/2009; art. 8, commi 18 e 19, del D.L. n. 16/2012).

COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA.

Occorre comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno precedente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 D.P.R. 605/1972;
- i dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia (D.P.R. 380/2001) relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera;
- i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente. (art. 6 D.P.R. 605/1973; D.L. 30 settembre 2005, n. 203; Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate del 10/03/05; del 2/10/2006; del 26/01/2012).



RICORDIAMO

NUOVO QUESTIONARIO UNICO FC80U PER I FABBISOGNI STANDARD.

Sul portale <https://www.opencivitas.it/it/raccolta-dati> è disponibile il nuovo Questionario unico FC80U per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane **per l'annualità 2022**, finalizzato all'aggiornamento dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel Decreto Legislativo del 26 novembre 2010, n. 216 (*"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"*).

Il questionario unico FC80U è suddiviso in due sezioni:

- Il primo modulo, **Dati strutturali**, raccoglie informazioni relative alle caratteristiche dell'ente e del territorio, alle forme associative, agli elementi a disposizione per lo svolgimento e la produzione dei servizi nel corso del 2022.
- Il secondo modulo, **Dati relativi al personale e dati contabili**, raccoglie le informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio nonché le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio. Un'importante novità è rappresentata dai dati contabili disponibili in modalità precompilata all'interno del Quadro delle spese, che rappresentano un'elaborazione dei dati relativi al Rendiconto della gestione – Schema di bilancio 2022.

La piattaforma di inserimento dati è stata rinnovata nelle funzionalità e nell'infrastruttura e **le credenziali già in uso sul vecchio applicativo non potranno essere utilizzate.**

Il questionario dovrà essere compilato entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. n. 72 del Decreto direttoriale numero 130 del 8 marzo 2024 del Ragioniere Generale dello Stato, avvenuta il 26/03/2024 e, quindi, **entro il termine ultimo del 25 maggio 2024.**



RICORDIAMO

SCHEDE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER SOCIALE, ASILI NIDO E TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ.

Sono state pubblicate le **Schede per il monitoraggio degli obiettivi di servizio e la rendicontazione** delle **risorse aggiuntive relative al 2023** destinate allo sviluppo dei **servizi sociali**, degli **asili nido** e del **trasporto degli studenti con disabilità** per i Comuni delle regioni a statuto ordinario; le schede si trovano sulla nuova piattaforma per la raccolta dati sviluppata da **Sogei**.

La Scheda di monitoraggio e rendicontazione è un modulo strutturato che gli enti locali dovranno **compilare entro il 31 maggio 2024** collegandosi al sito Raccolta dati / OpenCivitas.

La documentazione di riferimento, comprese le istruzioni per la compilazione delle Schede, può essere consultata sul sito della CTFS.

Per l'anno 2024, dando seguito alle osservazioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 2023, il Parlamento con la Legge di bilancio 2024 ha stabilito la **rimodulazione del FSC** e la contestuale istituzione presso il Ministero dell'Interno del **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi al quale sono trasferite le risorse legate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità**.

Inoltre, la Legge ha introdotto un cambiamento radicale per gli **enti inadempienti** e per quelli che non raggiungono l'obiettivo, istituendo un meccanismo nuovo che si basa **sul potere di surroga in capo al Ministero dell'Interno** (*Vedere approfondimento specifico pubblicato su OpenCivitas*).



RICORDIAMO

Obiettivi di servizio per i servizi sociali.

A partire dall'esercizio 2021 il legislatore ha messo a disposizione risorse aggiuntive per il potenziamento dei servizi sociali lasciando ai Comuni la possibilità di intervenire sia sull'entità sia sulla qualità dei servizi offerti. La norma tiene conto del LEP – Livello Essenziale delle Prestazioni di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e stabilisce un obiettivo di servizio intermedio da raggiungere entro il 2026. Le risorse stanziare crescono progressivamente da 215 milioni di euro del 2021 fino agli oltre 760 milioni dal 2030. L'obiettivo da raggiungere è fissato a 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti entro il 2026.

Obiettivi di servizio per gli asili nido.

La legge ha stanziato le risorse necessarie a incrementare il numero di posti in asilo nido fino a raggiungere, per ciascun comune o bacino territoriale, il LEP – Livello Essenziale delle Prestazioni, fissato al 33% della popolazione in età 3 - 36 mesi, nel 2027. Il raggiungimento del LEP avverrà in modo graduale iniziando dai comuni con un livello di copertura del servizio inferiore al 28,88% e a tal fine sono state stanziare risorse che crescono di anno in anno, da 120 milioni per il 2022 fino a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. L'obiettivo da raggiungere è fissato a +142.000 bambini serviti dal 2027.

Obiettivi di servizio per il trasporto degli studenti con disabilità.

Per incrementare la percentuale di studenti con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ai quali è garantito il trasporto scolastico, la legge ha assegnato risorse aggiuntive ai comuni partendo da 30 milioni di euro del 2022 fino a 120 milioni annui a decorrere dal 2027. L'obiettivo da raggiungere è fissato a +26.000 studenti dal 2027.



RICORDIAMO

PIATTAFORMA RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI 2023.

I Comuni accedendo alla piattaforma online sul sito del Dipartimento della Famiglia possono **rendicontare entro il 30 giugno 2024** le spese sostenute per realizzare i centri estivi nel 2023.

Ricordiamo che il finanziamento dello Stato è destinato alle iniziative dei Comuni attuate nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al:

- potenziamento dei centri estivi;
- potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali;
- potenziamento dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Riportiamo alcune indicazioni operative sulle spese ammissibili delle risorse:

1. acquisizione di beni e servizi: direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, a condizione che siano strumentali agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività;
2. sottoscrizione di atti: protocolli, intese, convenzioni o contratti, stipulati secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;
3. realizzazione di interventi: ristrutturazione di immobili o riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
4. elargizione di contributi economici: rimborsi alle famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.



RICORDIAMO

Evidenziamo infine alcune indicazioni derivanti dalle FAQ del citato Ministero della famiglia relative agli interventi di cui sopra:

- Non è sufficiente impegnare le risorse entro il 31 dicembre 2023 ma i servizi sottesi alle attività devono essere resi e fruiti dagli utenti entro il 31 dicembre 2023.
- Il finanziamento non può essere utilizzato per acquistare dei giocattoli e tutti gli acquisti sono da ritenersi ammissibili solamente se strumentali all'attuazione di attività realizzate nei contesti di cui sopra.
- L'intervento per ristrutturare un parco giochi o area gioco comunale è compatibile con quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente nell'ipotesi in cui il parco giochi sia utilizzato, a seguito dei lavori, per le attività realizzate dai soggetti e nel periodo temporale 1° giugno-31 dicembre 2023.
- sono consentite le ristrutturazioni o la riorganizzazione, purché le stesse siano dirette al potenziamento delle attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Si precisa che tali interventi sono da considerarsi "attuati" quando essi sono stati effettivamente realizzati nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 e fruiti dagli utenti entro lo stesso arco temporale.
- Gli interventi di costruzione non sono consentiti.
- È possibile utilizzare le somme anche sotto forma di contributi alle famiglie che hanno aderito ai centri estivi organizzati in altri Comuni



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 APRILE	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2023	SERVIZIO MACPAL
30 APRILE	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E REGOLAMENTO TARI	POSSIBILE PROROGA
30 APRILE	DICHIARAZIONE ANNUALE MUD	
30 APRILE	PUBBLICAZIONE DATI DELLA PERFORMANCE	
30 APRILE	COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
30 APRILE	INSERIMENTO CUP PROGETTI PNNR "PICCOLE OPERE"	SERVIZIO MACPAL
30 APRILE	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	SERVIZIO MACPAL
25 MAGGIO	QUESTIONARIO UNICO FC80U PER I FABBISOGNI STANDARD	SERVIZIO MACPAL
31 MAGGIO	SCHEDE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PER SOCIALE, ASILI NIDO E TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ	SERVIZIO MACPAL
30 GIUGNO	RENDICONTAZIONE CENTRI ESTIVI 2023	SERVIZIO MACPAL



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT